



Comune di
CAMPOSANO

Provincia di Napoli



PROGETTAZIONE

PROGETTO STRUTTURALE
Responsabile di Progetto:
Ing. Carmine MASCOLO

Collaborazione:
Ing. Andrea Iannarone
Ing. Angelo Martino
Ing. Laura Cannarile
Geom. Enrico Avino

PROGETTO ARCHITETTONICO

DIREZIONE DEI LAVORI

COLLAUDATORE STATICO IN C.O.:

IMPRESA:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO E
SISTEMAZIONE
SCUOLA MEDIA "VIRGILIO"
SITA IN VIA RISPOLI

**PROGETTO ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO**
(Ai sensi delle NTC 2008 - DM 14/01/2008)

SCHEMA DI CONTRATTO

COMITENTE:

CODE



CERTIFICATION - ISO 9001



FILE:

M008-14_SC01.pdf

DATA

Novembre 2014

SOSTITUISCE:

To replace the:

S-D-T

Type of doc.

SCALA:

Scale:

0000-01

Account class & progressive

TAVOLA:

SC 01

dwg:

Foglio

Rev.

1 di 1

Sheet

E00

Progetto

Tipo di opera

A-S

Type of work

M008-14

Project

Repertorio n.del

COMUNE DI CAMPOSANO

Provincia di Napoli

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento dei lavori relativi alla esecuzione di **Lavori di Adeguamento e Sistemazione Scuola Media "Virgilio" sita nel Comune di Camposano (NA) in via Rispoli.**

L'anno, il giorno del mese di, presso gli uffici della.....
.....

TRA

L'Ente Appaltante rappresentato da
_____, con sede legale e operativa in
_____,
con P.IVA _____, nella persona del Responsabile del Procedimento,
_____, nato a il,
domiciliato per la carica presso la sede
....., in seguito
denominata "**Ente appaltante**";

E

L'Impresa..... con sede in via/piazza
.....n. P.IVAnella persona del
..... nato a il, in qualità di
..... domiciliato presso Via
....., in seguito denominato "**Appaltatore**".

PREMESSO

La Committente intende realizzare Lavori di Adeguamento e Sistemazione Scuola Media "Virgilio" sita nel Comune di Camposano (NA) in via Rispoli.

Con riferimento alle scelte progettuali caratterizzanti l'intervento, è possibile individuare l'opera quale intervento teso all'adeguamento sismico dell'edificio scolastico in parola ottenuto attraverso le seguenti lavorazioni:

- Scavo a sezione obbligata su parte delle perimetrazioni
- Realizzazione scannafosso
- Realizzazione pali di fondazione
- Realizzazione di plinti in c.a.
- Getto colonne in calcestruzzo cementizio armato
- Inghisaggio nei getti della colonna in c.a. di predisposizioni per montaggio travi in acciaio
- Montaggio carpenteria metallica per creazione di intelaiatura esterna
- Svellimenti porzioni di muratura, pavimentazioni e rivestimenti per realizzazione "confinamento nodi strutturali"
- Creazione di nuovi confinamenti con piastre di acciaio nervato e predisposizione agganci alla nuova intelaiatura esterna
- Smontaggio Infissi Esterni
- Opere in carpenteria metallica per realizzazione nuova scala di emergenza
- Ripristino ed adeguamento di giunti sismici tra edificio scolastico piccolo corpo lato auditorium
- Creazione di nuovi giunti sismici tra edificio scolastico e edificio palestra
- Rinforzo strutturale in C-FRP di travi e pilastri caratterizzanti l'intelaiatura in c.a. dell'esistente edificio scolastico
- Ripristino di porzioni di Murature di tamponature esterne, intonaco esterno, Intonaco interno e relativa tinteggiature nelle zone interessate dal placcaggio nodi
- Ripristino di porzioni di Murature di tamponature esterne, intonaco esterno, Intonaco interno e relativa tinteggiature nelle zone interessate dal intervento di rinforzo in C-FRP
- Interventi di ripristino impianti tecnologici interessati dall'intervento di placcaggio nodi;
- Interventi di ripristino impianti tecnologici interessati dall'intervento di rinforzo in C-FRP travi e pilastri;
- Demolizione Scala in c.a. per determinazione di giunto strutturale;
- Demolizione Porzione Locale Tecnologico per ripristino Giusto Sismico Strutturale;
- Ricostruzione Nuovo Locale Tecnologico mediante porton portanti su piastra in c.a. e copertura in sandwich;
- Smontaggio e rimontaggio Impianti Tecnologici al Locale Caldaia.
- Rimontaggio Infissi Esterni esistenti;

- Varie

PREMESSO INOLTRE

- Che l'esecuzione delle opere richiede la disponibilità delle aree caratterizzanti l'intero Plesso Scolastico attualmente di proprietà del _____;
- che non si è obbligato a mettere a disposizione l'intera area in quanto i lavori potranno essere svolti nel periodo in cui saranno previste attività scolastiche e quindi l'Appaltatore dovrà organizzare il cantiere in modo tale da eliminare qualsiasi interferenze;
- che per le suddette aree il **Comune di Camposano** ha ricevuto autorizzazione ad operare da parte dell'Ente preposto MIUR;
- che per i lavori di adeguamento sismico l'Ente Appaltante ha ricevuto autorizzazione ad operare da parte del Comune medesimo;

PREMESSO INFINE

che con deliberazione n. del, da parte del, è stato approvato il progetto per **i Lavori di Adeguamento e Sistemazione Scuola Media "Virgilio" sita nel Comune di Camposano (NA) in via Rispoli**, per un importo dei lavori da appaltare di euro, di cui eurogià assoggettati a ribasso ed euro _____ per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e l'Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Ente appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti e/o documenti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro

(.....),

di cui:

euro.....per lavori;

euro_____per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. il presente contratto è affidato ai sensi del Decreto Legislativo 163/04

4. I corrispettivi dell'appalto in essere sono stabiliti in parte a corpo e in parte a misura. Per la parte "a corpo"; il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Dlgs n. 163/2006, del crono programma, nonché delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 18, il Computo Metrico e la Stima dei Lavori allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, per la parte "a corpo", le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 18.

Art. 5 – Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative tecniche applicabili, ivi comprese quelle che dovessero essere adottate e/o modificate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione e riuscita dei lavori, nonché della condotta dei lavoratori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dall'Ente appaltante, dai suoi rappresentanti e dal direttore dei lavori, così come la rispondenza dei lavori eseguiti agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Ente appaltante stesso e/o dal direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine ai lavori eseguiti, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso l'Ente appaltante e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero dell'Ente appaltante del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 166 e 167 del D.P.R. 5/10/2010 N.207.

Art. 7 – Responsabilità solidale delle imprese in ATI

Le imprese in ATI sono responsabili in solido tra loro nei confronti dell'Ente appaltante dell'adempimento di ogni obbligo previsto dal presente contratto a carico dell'Appaltatore.

Art. 8 - Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Camposano (NA), all'indirizzo Piazza Umberto I° presso la sede Municipale di Camposano
2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata anche presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.
3. Qualunque eventuale variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 9 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. Le somme spettanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante bonifico bancario entro trenta giorni fine mese da data di ricevimento fattura alla sede dell'Ente appaltante.
2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n.4. Il presente contratto potrà essere risolto di

diritto dall'Ente appaltante ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini di quanto sopra, si riportano il codice IBAN dell'Appaltatore e le generalità del o dei soggetto/i delegato/i ad operare su di esso.

.....
.....
.....

4. L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Ente Appaltante ogni variazione inerente i dati sopra riportati.

Art. 10 – Cessione dei crediti

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi o disporre in favore di terzi dei crediti e degli altri diritti nascenti dal rapporto contrattuale senza il preventivo assenso scritto dell'Ente appaltante.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 11 – Garanzie

1. L'Appaltatore ha costituito una cauzione mediante polizza assicurativa n. del..... emessa dalla pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali ed a valere fino al collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti. Detta garanzia sarà svincolata secondo la vigente normativa.

2. La cauzione così prestata coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste in Contratto.

3. Oltre che per gli scopi previsti dal precedente art. 11, la cauzione dovrà espressamente garantire il pagamento delle seguenti somme:

- a) maggiori somme pagate dall'Ente appaltante rispetto alle risultanze della contabilità finale;
- b) maggiori somme pagate dall'Ente appaltante per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore;
- c) eventuali somme pagate dall'Ente appaltante per quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- d) eventuali somme dovute dall'Appaltatore a titolo di penale.

4. In caso di escussione totale o parziale della fidejussione l'Appaltatore è obbligato a reintegrare, su semplice richiesta e nel termine indicato dall'Ente appaltante e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, l'importo della garanzia di cui l'Ente appaltante stessa si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata reintegrazione o di reintegrazione parziale, l'Ente appaltante ha facoltà di trattenere l'importo contrattuale dovuto fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

Art. 12 - Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha stipulato una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR) secondo quanto previsto dall'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 per tutta la durata dei lavori corrispondente all'intero importo contrattuale con massimale per la responsabilità civile verso terzi pari ad Euro (...../...). Tale polizza include anche i danni causati all'Ente appaltante, ai dipendenti e consulenti dell'Ente appaltante ed a terzi, imputabili a responsabilità dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza prevede nel novero degli Assicurati anche l'Ente appaltante, una volta accertata la risarcibilità e l'entità del danno, il pagamento a favore dell'Ente appaltante.

3. L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza che preveda una copertura di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro (...../...). Tale polizza dovrà prevedere nel novero degli Assicurati anche l'Ente appaltante e dovrà inoltre contenere apposita clausola che preveda, una volta accertata la risarcibilità e l'entità del danno, il pagamento a favore dell'Ente appaltante.

4. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale ogni anno dovrà consegnare all'Appaltatore copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l'Appaltatore potrà provvedere direttamente. Allo scopo, tutte le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative Società di Assicurazione a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporterà l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti dell'Ente appaltante per due mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La società (assicuratrice) dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, l'Ente appaltante che potrà sostituirsi all'Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo dell'Ente appaltante, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la

copertura cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti. L'Ente appaltante relativamente alle polizze di cui agli artt. 12.1 e 12.3. riaddebiterà il relativo costo all'Appaltatore.

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4 del D.P.R. 5/10/2010 N.207.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per come di seguito integrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223 (d'ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e D.L. n. 223/2006) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 5/10/2010 N.207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del D.L. n. 210/02, l'Appaltatore ha presentato il Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato da di in data numero d'ordine

Art. 14 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 131

del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

- il piano operativo della sicurezza di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 131 del 12 aprile 2006.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto specificato in materia dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, ovvero muti la legislazione vigente.

4. Restano a esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla legislazione vigente per la sicurezza nei cantieri.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, proroghe e sospensioni

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

2. Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni ____ (diconsi _____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e verrà accertato in contraddittorio mediante apposito certificato di ultimazione dei lavori. Nel termine di cui sopra è compreso il tempo necessario per effettuare le modifiche e lavorazioni necessarie alla Autorimessa Nord , i cui oneri sono da intendersi ricompresi nel diverso contratto per la consegna della stessa. In caso di consegna parziale dei lavori, il termine di ultimazione decorrerà dalla prima consegna che verrà certificata dall'apposito verbale.

3. Si richiama quanto stabilito in materia dagli artt.19 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 27 del Cap. Gen. N. 145/00 e dagli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16 - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, l'Appaltatore, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Ente appaltante le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una pena pecuniaria pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori.

2. Raggiunto il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio

delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 136 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

3. L'applicazione della penale non esclude in ogni caso il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento del maggior danno subito, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori e della penale potranno essere applicate mediante una detrazione corrispondente all'importo dovuto, da operarsi sui certificati di pagamento in corso d'opera nonché sul conto finale.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori e riserve

1. La contabilizzazione dei lavori e le riserve sono effettuate in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi dell'Ente appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Le varianti dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti per i lavori oggetto del contratto.

3. Le varianti saranno elaborate con riferimento ai prezzi contenuti nell'elenco prezzi di offerta

4. La semplice precisazione esecutiva di particolari in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla direzione lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 19 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Art. 20 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati con i prezzi

dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore ad euro _____ (**diconsi _____ mila/....**).

3. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5/10/2010 N.207, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50%.

4. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, è redatta la relativa contabilità ed emesso dal Responsabile del Procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale reca la dicitura: "lavori a tutto il..." con l'indicazione della data. Dell'emissione del certificato il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile.

5. L'Ente appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 143 del D.P.R. 5/10/2010 N.207.

6. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

8. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 5/10/2010 N.207.

Art. 22 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione dell'Ente appaltante, l'Appaltatore può subappaltare i lavori nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente appaltante avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) conseguimento di un ritardo rispetto al termine di ultimazione lavori di cui al precedente art. 15 superiore a 60 giorni;
- b) maturazione, a carico dell'Appaltatore, di penali pari alla misura massima prevista dall'art. 16.2 ;
- c) sospensione dei lavori per ordine dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa per fatto imputabile all'Appaltatore o ai suoi subcontraenti;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo continuativo eccedente 10 giorni;
- e) nel caso in cui la cauzione di cui all'art. 11 venga revocata o divenga, per qualsiasi motivo, inefficace, a meno che essa non venga sostituita o ripristinata nell'importo, da altra garanzia avente le medesime caratteristiche e di gradimento dell'Ente appaltante, entro il termine di cui all'art.11;
- f) manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempienza grave ed accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie sul personale;
- h) perdita, da parte dell'Impresa dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) inosservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'Ente appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposita lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dell'Ente appaltante stesso.

3. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l'Appaltatore non adempia alle sue obbligazioni previste nel contratto, nei documenti richiamati dal contratto, l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, diffiderà l'Appaltatore ad adempiere assegnandogli un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni, o altro termine che l'Ente appaltante riterrà idoneo, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine il contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto. L'Appaltatore sarà tenuto a risarcire l'eventuale danno anche qualora l'inadempimento non dia luogo a risoluzione del contratto.

4. Resta in ogni caso ferma l'ipotesi della risoluzione contrattuale per reati accertati di cui all'art. 146 del D.P.R. 207/10 e per le ipotesi di cui all'art. 135 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

5. In caso di risoluzione l'Ente appaltante sarà tenuto a rimborsare all'Appaltatore il valore dei lavori eseguiti e dei materiali a piè d'opera o approvvigionati risultante dall'apposito verbale di consistenza compensandolo con i danni eventualmente subiti dall'Ente appaltante, anche tramite detrazioni sui certificati di pagamento già emessi.

6. Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla dichiarazione di risoluzione del contratto ovvero, qualora l'Ente appaltante intenda avvalersi della compensazione di cui al comma 5 del presente articolo dal momento in cui verranno accertati i danni subiti dalla Ente appaltante. Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine, saranno dovuti gli interessi previsti dall'art. 1284 del codice civile.

Articolo 24 - Recesso dell'Ente appaltante

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 23 l'Ente appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazioni, di recedere in qualsiasi momento dal contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

2. In tal caso saranno rimborsati all'Appaltatore al netto di quanto già corrisposto, le somme di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Articolo 25 – Verbale di consistenza

1. In caso di risoluzione del contratto o recesso, le parti, con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, stabiliranno di comune accordo il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza e l'inventario dei materiali, delle attrezzature, degli impianti, che verranno presi in consegna dall'Ente appaltante.

2. La verifica dello stato di consistenza, l'inventario dei materiali, delle attrezzature, degli impianti e la relativa verbalizzazione verranno effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento, il Rappresentante dell'Appaltatore.

3. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla data di cui sopra, la parte più diligente fisserà una data che sarà comunicata all'altra parte con lettera raccomandata a.r.. Qualora l'altra parte non si presenti alla data comunicata dalla parte più diligente con la lettera raccomandata a.r., le operazioni di cui al presente articolo avranno luogo con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Napoli i cui onorari saranno a carico della parte che non si sia presentata alla data comunicata.

4. L'Ente appaltante avrà la facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, sia i manufatti, le attrezzature ed i mezzi d'opera presenti in cantiere, sia i materiali stoccati non ancora contabilizzati.

5. L'Appaltatore, nel termine assegnato dall'Ente appaltante, dovrà ritirare i manufatti, i macchinari, le attrezzature ed i mezzi d'opera di sua proprietà che l'Ente appaltante non intende utilizzare.

6. La messa in sicurezza del cantiere è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall'Ente appaltante di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno quindici giorni. Qualora l'Appaltatore non

vi provveda, le operazioni di messa in sicurezza saranno eseguite a cura dell'Ente appaltante e con onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 26 – Riconsegna del cantiere

1. Entro 7 giorni dalla redazione del verbale di consistenza di cui al precedente art. 25 e previa richiesta scritta dell'Ente appaltante, l'Appaltatore dovrà riconsegnare l'area di cantiere (relativa all'area a sud di via Roma) in suo possesso nella data specificata nella lettera di richiesta, senza ritardo alcuno, libera da persona e cose, eccezione fatta per i manufatti le attrezzature ed i mezzi d'opera presenti in cantiere eventualmente acquistati dall'Ente appaltante, con tutti i relativi documenti tecnici e di qualità.

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dall'Ente appaltante nella richiesta di riconsegna sarà dovuta dall'Appaltatore una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il maggior danno.

Art. 27 - Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, i campioni e le prove sia in laboratorio che in situ. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 28 – Controversie

1. Al presente contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Nola.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29– Accertamenti antimafia

Il presente contratto è subordinato all'acquisizione da parte dell'Ente appaltante delle informazioni

relative alle imprese esecutrici previste dal D.P.R. n. 252 del 1992.

Art. 30 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto-Opere Civili;
- il Capitolato Speciale per la Sicurezza;
- l'Elenco descrittivo delle voci e la lista lavorazioni e forniture;
- gli Elaborati di progetto composti sia di grafici e relazioni;
- la Cauzione Definitiva e le Polizze assicurative
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Cronoprogramma dei lavori;

Art. 31 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti contrattuali si applicano al rapporto tra Ente appaltante e Appaltatore le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, della legge Regione Campania di riferimento e successive modifiche e integrazioni, del D.P.R. 5 ottobre n. 207 del 2010 e del Cap. Gen. approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000.

Art. 32 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 33 - Privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto.